ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARCHIVIO ISTITUZIONALE
DELLA RICERCA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Archivio istituzionale della ricerca

Le stagioni variabili delle intese. L'intesa firmata con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia: l'abbrivio di un nuovo ciclo?

This is the final peer-reviewed author's accepted manuscript (postprint) of the following publication:

Published Version:
Tonti, N. (2025). Le stagioni variabili delle intese. L'intesa firmata con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia: l'abbrivio di un nuovo ciclo?. QUADERNI DI DIRITTO E POLITICA ECCLESIASTICA, 2(2), 587-614 [10.1440/118323].

Availability:
This version is available at: https://hdl.handle.net/11585/1025898 since: 2025-10-20

Published:

DOI: http://doi.org/10.1440/118323

Terms of use:

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (https://cris.unibo.it/).
When citing, please refer to the published version.

(Article begins on next page)

18 November 2026

Le stagioni variabili delle intese.

L'intesa firmata con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia: l'abbrivio di un nuovo ciclo?

Nico Tonti

The changing season of the intese. *The* intesa *signed with the Romanian Orthodox Diocese of Italy: the beginning of a new cycle?*

Abstract: The paper analyzes the recent agreement (intesa) concluded between the Italian Republic and the Romanian Orthodox Diocese of Italy, placing it within the broader framework of religious pluralism and national church policy. It first outlines the main features of the Orthodox diaspora in Italy and then focuses on the specificities of the agreement with the Romanian Orthodox Church. The study particularly addresses three distinctive aspects: the regulation of religious holidays and their coordination with civil law, the functional protection of places of worship, and the legal status of ecclesiastical entities. This intesa, which falls within the framework of Article 8(3) of the Italian Constitution, provides insights into the renewed dynamism of the principle of bilateralism as an instrument capable of reconciling respect for confessional autonomy with the need for fuller legal integration of religious minorities.

Keywords: Intesa, Church-State relations, Bilateralism, Secularism, Romanian Orthodox Church.

Sommario: 1. Un'istantanea del policromo mosaico della diaspora ortodossa in Italia. – 2. La Diocesi Ortodossa Romena d'Italia: qualche spigolatura introduttiva. – 3. L'intesa firmata con l'ortodossia romena: un accordo rinvigorito nel segno di una 'continuità evolutiva'. – 4. Intese 'gemelle' o intese 'sorelle'? Tracce di variazioni dell'accordo - 4.1 I tempi del riposo e il raccordo con l'ordinamento civile: le festività religiose. – 4.2 La tutela della destinazione funzionale degli edifici di culto dai provvedimenti ablatori della pubblica amministrazione. – 4.3 Il 'mutamento genomico' degli enti ecclesiastici. – 5. Pluralismo religioso e architettura costituzionale: l'incedere della bilateralità negli ultimi quarant'anni. Qualche nuova prospettiva?

1. *Un'istantanea del policromo mosaico della diaspora ortodossa in Italia*

Il multiforme e cangiante panorama del cristianesimo ortodosso si delinea oggi come una realtà in progressivo radicamento, esito di complesse dinamiche migratorie e profonde riconfigurazioni socio-religiose, avviatesi

con maggior intensità a partire dalla seconda metà del Novecento (Carnevale 2018, Mainoldi 2009; Okulik 2008; Parlato 2003). Nel corso degli ultimi decenni, tale fenomeno di crescente pluridiversificazione religiosa ha acquisito una rilevanza sempre più pregnante, in particolare per quanto concerne la definizione giuridica delle istanze normativo-istituzionali afferenti al variegato universo dell'ortodossia, segnatamente nel suo rapporto dialettico con gli apparati amministrativi degli Stati (Demacopoulos, Papanikolaou 2013; Parlato 2012; Mori 2007). Relativamente all'Italia, basti pensare, da un lato, che una porzione consistente degli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge n. 1159 del 1929 e del regio decreto n. 289 del 1930 afferiscono alla galassia dell'ortodossia orientale (ben 8 su 36 complessivi) e, dall'altro, che quest'ultima – se concepita nella sua accezione più ampia e onnicomprensiva – incarna la parte numericamente più consistente delle appartenenze confessionali 'di minoranza' nel nostro Paese, con poco meno di due milioni di fedeli. In questo contesto, la diaspora originatasi in seguito ai processi di emigrazione massiva cui si accennava rappresenta un elemento fondamentale per comprendere non solo l'evoluzione etno-demografica della popolazione italiana, ma anche per prefigurare le ricadute prettamente giuridiche connesse alla crescente differenziazione religiosa (Guglielmi 2020a, 2022a). Per essere più precisi, la pervasiva diffusione delle Chiese ortodosse in Italia, storicamente limitata a piccole comunità disseminate nella Penisola, ha conosciuto una significativa proliferazione a partire dagli anni Novanta del XX secolo (D'Antiga 1993; Falcetta 2016). Segnatamente, il collasso dell'Unione Sovietica, le guerre che hanno successivamente interessato la zona balcanica, l'instabilità politica in alcune regioni del Medio Oriente e l'allargamento dell'Unione europea hanno costituito formidabili fattori enzimatici per innescare e, dunque, accelerare gli ingenti flussi migratori provenienti dallo spazio politico e culturale dell'ortodossia orientale. Essi hanno inciso in maniera determinante sulla ridefinizione del paesaggio religioso italiano, innestandovi nuove appartenenze cultuali e corrispettive istanze identitarie, connotate da una notevole gamma di sfumature. In effetti, i sociologi delle religioni, che da tempo analizzano il fenomeno, hanno ampiamente dimostrato la natura poliedrica di queste presenze, insuscettibili di essere ricondotte ad unità (Giorda 2023; Guglielmi 2020b).

Il cristianesimo ortodosso diasporico, pur mantenendo un forte legame con le rispettive Chiese madri, ha dato origine a un'inedita polimerizzazione con il tessuto sociale italiano, consolidandosi attraverso una pluralità di presenze ecclesiali le quali, nonostante il riconoscimento di un comune patrimonio teologico, si distinguono – anche in maniera consistente – per giurisdizione canonica, forme organizzative e lingua liturgica (Morini 2020; Grigorita 2019). Tale mosaico si riverbera anche, e soprattutto, nei rapporti con le strutture statali del nostro Paese in conseguenza dei quali si è generata una moltiplicazione di riconoscimenti e, a

valle, positivamente determinata una legittimazione *ex parte Status* delle relative compagini confessionali. È peraltro evidente che l'eterogeneità delle Chiese ortodosse sul territorio italiano ha preliminarmente posto questioni rilevanti in ordine alla rappresentanza istituzionale e all'interlocuzione con gli agenti pubblici: in effetti, la natura autocefala di queste istituzioni e l'assenza di una struttura gerarchica unitaria pennellano un vero e proprio quadro dadaista (Makrides 2012; Kokosalakis 1993), frazionato in una molteplicità distinta di obbedienze che, se da un lato riflette la ricchezza della tradizione cultuale ortodossa, dall'altro avrebbe potuto complicare, fino alla paralisi, l'avvio dei percorsi di riconoscimento giuridico. Così però non è stato e la scelta politica, pienamente rispettosa dell'autonomia confessionale, è stata un'altra. Si sarebbero potuti infatti incentivare organismi di intermediazione a scopi federativi, come si è tentato di promuovere – senza risultati apprezzabili – per l'islam italiano: ma la decisione, invero lungimirante, è stata quella di un riconoscimento, volta per volta, delle singole comunità che ne avanzavano richiesta, senza pretendere la previa consociazione, alquanto ardua, anche in considerazione delle forti e talvolta incomponibili divergenze endogene (Ferrari 2011).

All'interno di queste coordinate, il ruolo della diaspora ortodossa risulta ambivalente (Grigorita 2021; Thorbjornsrud 2015): essa funge da veicolo di stabilizzazione della presenza in Italia rappresentando l'elemento unitivo che, in effetti, coagula la comunità sul piano della nazionalità e, parallelamente, su quello dell'appartenenza fideistica (Guglielmi 2022a; Rimestad 2012). E proprio tale combinazione di fattori rischia di acuire, come già sperimentato in passato, le fratture intergiurisdizionali, in particolare nei casi in cui l'autorità politico-spirituale delle cosiddette "Chiese madri" non riesca a tradursi in una rappresentanza coesa e riconosciuta sul piano nazionale (Grigorita 2019). Si pensi, ad esempio, al caso della Chiesa apostolica autocefala ortodossa georgiana e del Patriarcato bulgaro, che – pur raccogliendo in Italia una comunità di fedeli di una certa consistenza – non risultano attualmente riconosciuti nel nostro ordinamento. Peraltro, questa problematica riverbera pure sui rapporti interni all'ortodossia: tale *vexata quaestio* è stata infatti più volte sollevata anche nell'ambito delle relazioni interconfessionali e posta come sensibile rivendicazione in seno ai movimenti ecumenici, in cui le rappresentanze ortodosse si trovano spesso frammentate e reciprocamente in conflitto, specie in ordine ai profili di (mancato) riconoscimento dell'autocefalia. Gli infelici esiti dell'ultimo concilio pan-ortodosso rispecchiano icasticamente tale disorganicità (Makrides, Rimestad 2021; Makrides 2017, 7; Parlato 2017).

Dal punto di vista squisitamente giuridico, per l'arcipelago cultuale in esame l''accreditamento' in Italia si è sviluppato in maniera graduale e differenziata. Attualmente, solo due delle realtà cristiane ortodosse

hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi della Carta fondamentale: segnatamente la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, che si è vista altresì approvare l'intesa *ex* art. 8, co. 3, della Costituzione, con la legge n. 126 del 2012 (Parlato 2012) e, recentissimamente, la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, ancora in attesa della legge di approvazione dell'intesa siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 27 gennaio 2025 e firmata il 21 febbraio 2025 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attualmente al vaglio del legislatore. Altre giurisdizioni, tra cui: il Patriarcato di Mosca (Diocesi d'Italia) e quello di Serbia, la Comunità Armena dei Fedeli di Rito Armeno Gregoriano, la Sacra Diocesi Ortodossa di Luni - Esarcato di Italia, la Diocesi Copto-Ortodossa di San Giorgio, non hanno ancora concluso accordi bilaterali con lo Stato italiano, ma operano in regime di riconoscimento civile ai sensi della legge n. 1159 del 1929 e del regio decreto n. 289 del 1930.

La crescente visibilità delle Chiese ortodosse nel nostro Paese, indubbiamente favorita dal contributo culturale e sociale delle comunità della diaspora, impone una riflessione sulle modalità di integrazione giuridica e di riconoscimento istituzionale delle stesse nell'ordinamento italiano (Guglielmi 2022b): e proprio l'occasione offerta dalla firma dell'ultima intesa con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia consente di sviluppare alcune considerazioni sul progetto della Costituente in ordine alla definizione delle relazioni scaturenti dall'inveramento dell'art. 8, co. 3, Cost.

2. *La Diocesi Ortodossa Romena d'Italia: qualche spigolatura introduttiva*

Ancora prima di offrire un rapsodico inquadramento dell'aggregato religioso *de quo* all'interno dell'orizzonte cultuale italiano, occorre preliminarmente registrare due importanti rilievi che, da soli, basterebbero quantomeno a indicare una peculiare cifra di distintività dell'accordo appena stipulato con l'ortodossia romena.

Anzitutto, come già rilevato in dottrina, se l'ultima intesa recentemente firmata venisse auspicabilmente approvata dalle Camere, ciò determinerebbe una diretta ripercussione – almeno sotto il profilo quantitativo – sulla demografia religiosa del nostro Paese (Giorda 2023): infatti il numero dei fedeli appartenenti alla Diocesi Ortodossa Romena d'Italia supera complessivamente quello di tutte le altre confessioni che si sono già viste approvare l'intesa (Ventura 2025). Non siamo al cospetto solamente di uno sterile indice numerico, che comunque è opportuno considerare (stiamo parlando di fedeli dell'ordine di centinaia di migliaia), ma tale consistenza avrebbe un impatto immediato pure sul sistema discendente delle fonti bilateralmente concordate ai sensi dell'art. 8, co. 3, Cost. Solo per fare un esempio, si pensi agli effetti che l'approvazione

dell'intesa con il culto in questione potrebbe avere sul meccanismo di finanziamento pubblico alle confessioni religiose denominato otto per mille: infatti, qualora la confessione religiosa fosse capace di catalizzare un consenso ampio e organizzato potrebbe convertire il proprio 'peso demografico' in risorse economiche significative. Conseguentemente, considerate le scale di grandezza rapportate alla Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, la sua entrata nel circuito preferenziale dell'otto per mille si rifletterebbe inevitabilmente e incisivamente sull'attuale suddivisione dei flussi finanziari annualmente erogati dall'erario. Tale verosimile effetto non potrebbe che essere salutato con favore, poiché «una spartizione delle suddette (alquanto ingenti n.d.a.) risorse fra una platea più estesa di confessioni religiose, spalancando sempre più la porta per accedervi proprio tramite l'intesa, senza alcun gravame aggiuntivo sul bilancio dello Stato» (Boni 2025, 33), renderebbe più equilibrato il sistema.

Accanto a tale riscontro quantitativo, c'è pure da segnalare un aspetto più propriamente 'qualitativo'. La (recente) storia dell'ortodossia romena in Italia si è distanziata notevolmente dal centro gravitazionale di Mosca e da quello di Costantinopoli, da cui pure da tempo si è scissa quando ha ottenuto già nel 1855 il riconoscimento dell'autocefalia. Ma ben oltre, per la, «Mentre i vincoli alla tradizione rituale e iconografica sono rimasti intensi, il rapporto con la società è invece mutato profondamente rispetto a quello di altre chiese madri il cui tradizionalismo è nutrito dalla compromissione istituzionale con i governi e dalla compromissione nazionalista con le forze politiche. Perciò, in virtù della sua apertura al dialogo interreligioso, all'impegno sociale, al dibattito teologico, ai diritti e alle libertà, allo sviluppo di un senso etico dopo le devastazioni del comunismo, la comunità romena in Italia è il laboratorio d'un nuovo cristianesimo ortodosso alternativo a quello del Patriarcato di Mosca» (Ventura 2025).

In secondo luogo, è conveniente soffermarsi sulla letteralità della denominazione confessionale, ovvero 'Diocesi Ortodossa Romena d'Italia': denominazione direttamente interrelata, *ça va sans dire*, all'aspetto autoqualificatorio. Giova per inciso sottolineare che quest'ultimo profilo, in forza del secondo comma dell'art. 8 Cost., prefigura uno, se non il primo degli aspetti identitari di qualunque aggregato religioso, costituendo al contempo un fedele riflesso della propria autonomia (Colaianni 2000; Finocchiaro 1975). In particolare, il disposto costituzionale appena ricordato risulta essere introiettato nell'insopprimibile presidio di libertà e autodeterminazione che la Costituzione ha voluto garantire ai soggetti religiosi contemplati dall'art. 8. Non può allora essere un caso la scelta di definirsi come Diocesi Ortodossa Romena "d'Italia" e, non "in Italia". Una puntualizzazione che, di primo acchito, potrebbe sembrare irrilevante o, comunque, indice di un rovello puramente nominalistico, ma invero tradisce e incarna una scelta di posizionamento, potremmo dire,

lato sensu politico. Globalmente, tra i cosiddetti Patriarcati moderni, la Chiesa ortodossa romena è seconda per numero di fedeli solo al Patriarcato di Mosca, la cui 'propaggine' nel nostro Paese è riconosciuta dal D.P.R. del 03 febbraio 2011, con il nome di Amministrazione della Chiesa Ortodossa Russa (Patriarcato Di Mosca) in Italia (e non, d'Italia) (Fabbri 2019). Da un punto di vista strettamente semantico, l'(auto) denominazione assume una valenza che trascende la mera differenza preposizionale, per lambire ambiti di stringente attinenza giuridica. L'espressione scelta dal Patriarcato di Mosca ha infatti eminente carattere descrittivo e localizzante: si limita cioè a indicare la presenza materiale di una comunità ecclesiale appartenente all'ortodossia russa sul territorio italiano (tale scelta, peraltro, è condivisa pure da confessioni dotate d'intesa come: le Assemblee di Dio in Italia (ADI), l'Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) e la Chiesa Apostolica in Italia). Al contrario, la formula "Diocesi Ortodossa Romena d'Italia" pare indicare precipuamente un'entità giuridico-istituzionale dotata di specifiche competenze territoriali, pur condizionate da una 'Chiesa matrice' extrastatale, con attribuzioni ben definite e saldamente innestata, non solo dal punto di vista geografico, nel nostro Paese (Giorda 2023). Per l'esattezza, la locuzione "d'Italia" non addita solo un mero luogo d'insediamento della comunità religiosa 'in uscita', ma evoca una relazione organica e funzionale con l'ordinamento italiano, assumendo rilievo sia sotto il profilo del diritto canonico (inteso ovviamente qui in senso ampio ed etimologico, comprensivo del diritto proprio delle Chiese ortodosse), sia nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione pubblica. La qualificazione scelta, pertanto, allude a una dimensione istituzionale, e in quanto tale giuridicamente rilevante, che si estrinseca in un'architettura diocesana formalmente riconosciuta, provvista di una capillare presenza, articolata in numerosi decanati e parrocchie, incorporati in un'organizzazione conforme ai principi della sinodalità ortodossa. Nel caso specifico, in effetti, la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia costituisce una persona giuridica ecclesiastica dotata di autonoma soggettività canonica nel proprio ordinamento confessionale e, in quanto tale, riconosciuta, dal 2011, quale ente di culto con personalità giuridica di diritto civile (Giorda 2023).

La distinzione appena rilevata non si esaurisce quindi in una sottigliezza nominalistica, ma palesa una differenziazione sostanziale tra la presenza materiale e la struttura organico-istituzionale: se per l'Amministrazione della Chiesa ortodossa russa in Italia, l'espressione designata rinvia primariamente a una localizzazione geografica, per la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia la scelta terminologica individuata implica una configurazione istituzionale, riconoscibile e riconosciuta, direttamente interconnessa al nostro sistema giuridico.

Come per altre Chiese ortodosse definite 'nazionali', così appellate in forza dello stretto legame che detengono con le rispettive Chiese madri territorialmente ben circoscritte, anche la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia rappresenta il risultato dell'incrementale fenomeno migratorio che, come già accennato, ha avuto luogo a partire dagli anni '90 del Novecento, acuitosi - nel caso di specie - con l'ingresso della Romania nell'Unione Europea nel 2007 (Cozma, Giorda 2018). A queste movimentazioni transnazionali ha fatto seguito la necessità di un'adeguata strutturazione canonica e giuridica dell'ortodossia romena nel nostro Paese, culminata - appunto - con la fondazione della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, che oggi costituisce una delle principali espressioni del cristianesimo ortodosso riconosciuto dal nostro sistema giuridico (Cozma, Giorda 2020). Più precisamente, fino ai primi anni del XXI secolo, le comunità ortodosse romene presenti in Italia erano infatti sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica della sede arcivescovile francese, localizzata a Parigi (Giorda 2023). Tuttavia, il considerevole aumento della presenza romena sul territorio italiano ha reso nel tempo necessario un adeguamento della sua struttura canonica: in risposta a tale esigenza, nel 2004 è stata designata una figura episcopale vicaria con responsabilità specifiche per l'Italia, nell'ambito della Metropolia ortodossa romena dell'Europa occidentale e meridionale (Cesnur 2024). Tale evoluzione ha condotto all'erezione di una Diocesi ortodossa romena autonoma, con sede episcopale a Roma, la cui guida è affidata a Sua Eccellenza Mons. Siluan (Ciprian Nicolae Şpan). Sotto il profilo della giurisdizione interna, nonché della partizione amministrativo-ecclesiastica, la Diocesi è acclusa alla più ampia Metropolia dell'Europa occidentale e meridionale, che ancora mantiene la propria sede a Parigi. Il metropolita estende il suo controllo su diversi Paesi, articolandosi in tre distinte circoscrizioni ecclesiastiche: l'Arcidiocesi dell'Europa occidentale, con competenza su Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Irlanda e Islanda; la Diocesi di Spagna e Portogallo, con sede a Madrid e infine la Diocesi d'Italia. Quest'ultima è stata canonicamente eretta il 19 febbraio 2008 dal Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Romena, rispondendo alla necessità pastorale di servire una comunità che contava già, all'epoca, diverse centinaia di migliaia di fedeli romeni stabilmente residenti in Italia.

3. *L'intesa firmata con l'ortodossia romena: un accordo rinvigorito nel segno di una 'continuità evolutiva'*

L'*iter* che ha condotto alla stipula dell'intesa con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia si è articolato nell'arco di oltre un decennio, segnato da delicate interlocuzioni istituzionali e contraddistinto - come prevedibile in simili dinamiche - da fasi alterne di accelerazione e rallentamento

(Consorti 2014). Un andamento intermittente, quasi emblematico di quella logica dello "*stop and go*" a cui la politica ecclesiastica italiana ha da tempo abituato la riflessione dottrinale (Tonti 2025). Come già antecedentemente ricordato, il riconoscimento della personalità giuridica della Diocesi, avvenuto nel 2011 con decreto del Presidente della Repubblica, ha costituito il presupposto formale per l'instaurazione del dialogo istituzionale con lo Stato, ai sensi di una consolidata prassi amministrativa che si ripete senza soluzione di continuità dal 1984, tale per cui le interlocuzioni per l'avvio delle trattative al fine della stipula vengono intraprese soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica a norma della legge n. 1159 del 1929 e del relativo decreto di attuazione (Cardia 1995).

Proprio in virtù dell'avvenuto riconoscimento, la successiva istanza di apertura delle negoziazioni non ha tardato a formalizzarsi: presentata sempre nel 2011, essa ha segnato l'*incipit* del procedimento bilaterale, attivando l'amministrazione deputata al dialogo istituzionale con la rappresentanza del culto interessato e conducendo all'elaborazione di una prima bozza dell'accordo pattizio. Come emerge dalle fonti disponibili, l'elaborazione del testo dell'intesa ha richiesto un'accurata verifica relativa alla compatibilità di alcune peculiarità dell'aggregato religioso con l'ordinamento giuridico italiano: in particolare, alcune spinose questioni sono emerse relativamente ai profili previdenziali del clero ortodosso e alla loro inclusione nel sistema di protezione sociale destinato ai ministri del culto. La non piena integrazione in tale regime è stata motivata dal fatto che i sacerdoti ortodossi possono costituire nuclei familiari e, non di rado, svolgono attività professionali secolari, dedicando solo la domenica e le feste principali al servizio pastorale. Si trattava, dunque, in questo caso, di sciogliere nodi di natura essenzialmente economico-finanziaria e giuslavoristica, che, comunque, hanno richiesto indagini e accertamenti – come peraltro evidenziato anche dalla relazione illustrativa del disegno di legge n. 2396 del 2025, ovvero quello contenente il testo dell'intesa sottoscritta – da parte delle competenti amministrazioni dello Stato. Risolta l'annosa diatriba, le trattative sono riprese nel 2015, fino ad arrivare, pur dopo pause e sospensioni, alla conclusione del percorso per la stipula dell'intesa – dopo quasi dieci anni – nel gennaio 2025. Accordo siglato il 27 gennaio 2025, come ci riportano le cronache istituzionali, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del vescovo della Diocesi: a stretto giro, dopo l'avvenuta firma del Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2025, l'esecutivo ha licenziato il relativo disegno di legge per l'approvazione parlamentare.

Dieci anni possono sembrare un periodo lungo o breve, a seconda della prospettiva da cui si osserva l'evoluzione del processo. In ogni caso, questo dato temporale merita alcune precisazioni, utili a contestualizzare meglio il progressivo sviluppo del dialogo Stato-confessione e a ricono-

scere il contributo dei competenti apparati amministrativi coinvolti. È forse dunque il caso di scandire, a costo di apparire un poco pedanti e ripetitivi, le tappe più importanti del tragitto che ha condotto alla recente firma. Come si accennava, la confessione in questione ha formalmente presentato istanza per la stipula dell'intesa in data 15 dicembre 2011: ovvero, solo tre mesi dopo l'attribuzione della personalità giuridica con il D.P.R. del 12 settembre 2011, ai sensi della vigente normativa sui culti ammessi. Successivamente, il 15 luglio 2015, si è giunti alla conclusione delle trattative tra l'allora Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e i rappresentanti confessionali, mediante l'approvazione condivisa di una bozza di intesa. Il 9 febbraio 2017, il Presidente della Commissione, nella sua composizione *pro tempore*, ha informato i membri della medesima dell'intenzione di sottoporre il testo concordato all'attenzione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: tale attivazione, tuttavia, non ha avuto seguito, in assenza di riscontri formali, richiesti ma non ottenuti, da parte dei referenti ecclesiali. A distanza di qualche anno, precisamente il 22 settembre 2022, dopo ulteriori interlocuzioni tra la medesima Commissione e i rappresentanti della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, si è proceduto al necessario aggiornamento del testo originariamente predisposto. In tale sede – come risulta dalla relazione introduttiva al disegno di legge – è stata richiesta la trasmissione di osservazioni da parte della Diocesi, che, tuttavia, non sono mai pervenute: latitanze e inadempimenti che hanno inevitabilmente cagionato un sensibile allungamento delle tempistiche[1].

Da ultimo, una nuova fase, questa volta risolutiva, si è inaugurata nel 2024 ad opera della Commissione attualmente in carica (Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2023 (modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2023 e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2024) (Balsamo 2025; Boni 2025). All'interno di questa cornice, dunque, l'intesa recentemente sottoscritta tra la Repubblica Italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, firmata il 21 febbraio 2025 e attualmente oggetto di dibattito parlamentare con il disegno di legge n. 2396 del 2025, rappresenta indubbiamente un passo fondamentale per l'integrazione giuridico-istituzionale di una delle più numerose comunità ortodosse presenti nel nostro Paese, con oltre 800.000 fedeli e una ramificata presenza su tutto il territorio nazionale (Ventura 2025).

[1] Tali passaggi sono ricostruiti sulla base della relazione al disegno di legge n. 2396/2025, consultabile al seguente link: https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2396.19PDL0145340.pdf.

La conclusione dell'intesa in questione testimonia un importante inveramento delle garanzie suggellate nel dettato costituzionale: il disposto dell'art. 8, co. 3, Cost., si conferma dunque un pilastro della politica ecclesiastica italiana. Certo, esso non è l'unico strumento a disposizione (Boni 2025; d'Arienzo 2018, 2023a, 2023b) nel panorama delle fonti, ma certamente (almeno ad oggi) il principale in grado di tutelare un pluralismo religioso davvero inclusivo nel nostro Paese (Cavana 2025). E allora l'accordo siglato, al di là del contenuto tecnico-normativo che connota tutte le intese, suggella primariamente il pieno riconoscimento della dignità istituzionale della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia e dei suoi fedeli, legittimandone solennemente la presenza spirituale, culturale e sociale nel quadro del sistema della Repubblica. In particolare, la sottoscrizione di tale intesa «costituisce un significativo punto di svolta nell'affermazione della centralità che tuttora può assumere lo strumento dell'intesa per la tutela e per la valorizzazione delle specificità confessionali nell'ordinamento giuridico italiano, coerentemente alla promozione di quel pluralismo di valori che rappresenta il corollario essenziale del supremo principio di laicità dello Stato» (Balsamo 2025).

Il testo, che si dipana in ventisette articoli, abbraccia un ampio spettro di materie, le quali costituiscono in definitiva gli ambiti di regolamentazione tradizionalmente appannaggio del legislatore pattizio. Ci si riferisce, come noto, alla ribadita consacrazione della libertà religiosa individuale e collettiva nella tipica declinazione confessionale, all'assistenza spirituale, all'insegnamento religioso, alla celebrazione del matrimonio con effetti civili, al riconoscimento e al trattamento tributario degli enti e all'adesione ai meccanismi di sostegno finanziario pubblico ai collettivi religiosi.

Viene così riconosciuta alla Diocesi piena autonomia in materia di organizzazione interna, disciplina canonica e nomina dei ministri di culto: questi ultimi potranno, una volta approvata l'intesa, esercitare liberamente il proprio ministero pastorale, anche presso strutture militari, sanitarie e penitenziarie, e avvalersi della tutela del segreto ministeriale, così come sancito dalla formula bilateralmente contenuta.

Sotto il profilo educativo, l'intesa prevede che l'insegnamento della religione ortodossa possa essere offerto, su richiesta degli alunni e delle loro famiglie in orario extrascolastico, senza oneri per lo Stato, e riconosce alla Diocesi il diritto di istituire scuole e istituti formativi. Come avvenuto per la quasi totalità delle altre confessioni dotate di intesa, anche i matrimoni celebrati secondo il rito ortodosso ottengono riconoscimento giuridico, previa trascrizione nei registri dello stato civile e con le usuali formalità previste anche dagli altri accordi.

Sul piano delle pratiche religiose, si sancisce il diritto per i fedeli ortodossi di osservare specifiche festività nel rispetto dell'organizzazione lavorativa: viene altresì garantita opportuna salvaguardia per gli edifici di culto e per il patrimonio culturale ecclesiastico, con la possibilità di

istituire commissioni miste finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali di rilevanza storico-artistica. Prevista, poi, l'equiparazione, ai fini tributari, degli enti civilmente riconosciuti afferenti alla Diocesi, quando perseguano finalità di religione o di culto, agli enti con finalità di beneficenza o di istruzione. Segue, come intuibile, una minuta disciplina relativa agli enti costituiti nell'ambito della Diocesi: su tale punto si ritornerà più ampiamente nel prosieguo della trattazione. È altresì prevista la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate dai fedeli, entro il limite annuo di 1.032,91 euro, nonché il diritto della Diocesi a partecipare al riparto della quota dell'otto per mille del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le somme così raccolte, analogamente ma con una elencazione non priva di originalità rispetto alle finalità tipizzate per le altre confessioni dotate di intesa, potranno essere destinate oltre che per il sostentamento del clero, pure «per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonché per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzare anche in Paesi esteri» (art. 21, disegno di legge n. 2396 del 2025). A completamento del nuovo assetto, si dispone infine l'abrogazione della normativa risalente agli anni 1929-1930, che cessa di trovare applicazione nei confronti della Diocesi, sostituita dalla nuova disciplina bilateralmente concordata, pienamente aderente ai principi costituzionali in materia di libertà religiosa e pluralismo confessionale. Sotto quest'ultimo profilo giova segnalare che nel Preambolo dell'intesa si conviene opportuno 'neutralizzare' ogni effetto, nei confronti della Diocesi, della legislazione del 1929/1930 sui culti ammessi: una disposizione che viene ricorsivamente ripresa, almeno in relazione al contenuto, in ogni intesa già approvata. A bene vedere, tuttavia, nel caso di specie, l'apprezzamento circa l'opportunità di concludere l'accordo e, soprattutto, di determinare la disattivazione della normativa del 1929/1930 è rappresentato come il risultato della negoziazione e, dunque, configurante il prodotto della comune volontà delle parti. Diversamente, in passato, si esprimeva un'opinione secca sulla predetta normativa che veniva considerata - già nel Preambolo - non più idonea a regolare i reciproci rapporti: così, per esempio, nel preambolo dell'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (ma anche con: la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l'Unione Buddhista italiana, l'Unione Induista Italiana, la Chiesa Apostolica in Italia e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai) si fa esplicito riferimento all'inidoneità della normativa del 1929/1930. In tal senso, è quantomeno improprio che la capacità di una legge di regolare i rapporti giuridici ad essa sottesi venga messa in discussione non solo dalla confessione religiosa (che legittimamente può esprimere la propria opinione al riguardo), ma anche dallo Stato: si tratta infatti di una

disciplina - seppur criticata in dottrina – comunque vigente. Il termine "idoneo", quindi, rimanda all'incapacità di svolgere una funzione specifica e predeterminata. Qualora, dunque, la Repubblica ritenesse davvero inadatto il plesso normativo in questione - ancor prima di attuare l'art. 8, co. 3, Cost. – dovrebbe intraprendere iniziative di revisione o abrogazione della legge n. 1159 del 1929 e del relativo decreto attuativo. Si tratta, in definitiva, di un'accortezza, quella contenuta nel Preambolo dell'intesa con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, che, scegliendo di collocarsi sul versante dell'opportunità, non attribuendo quindi alla Repubblica giudizi negativi sulle sue leggi, anziché su quello dell'idoneità, inscrive la futura disciplina sotto l'egida di una coerenza interordinamentale di matrice logico-sistematica.

Quanto ai contenuti, dunque, siamo sostanzialmente dinnanzi a un'intesa che regola i «settori tradizionali, che sono il patrimonio, gli enti, il clero, il suo sostentamento, il matrimonio» (Bordonali 2020, 157): almeno all'apparenza, dunque, nessuna novità davvero eclatante.

Fermo restando che l'intesa rappresenta la concretizzazione più compiuta del principio di bilateralità e che il testo esprime, per definizione, il risultato ritenuto migliore (o comunque ottimale) dai contraenti poiché radicato sul metodo del consenso, non deve stupire la riproposizione di nuclei tematici corrispondenti a quelli di altri accordi (Tonti 2025). Tuttavia, nelle pieghe del documento sottoscritto affiorano taluni elementi che meritano di essere messi in luce: infatti, un'attenta lettura sinottica delle intese finora approvate consente di individuare con chiarezza alcuni profili peculiari, la cui rilevanza teorico-sistematica sollecita una rinnovata attenzione da parte della dottrina.

4. *Intese 'gemelle' o intese 'sorelle'? Tracce di variazioni dell'accordo*

Occorre preliminarmente rilevare come l'intesa formalizzi un accordo che concretizza il necessario risultato del componimento e dell'armonizzazione degli interessi di cui le parti stipulanti si fanno portatrici. Come ricordato, dunque, in linea di principio, non deve meravigliare che gli ambiti oggetto di regolazione di questi peculiari modelli giuridici coprano, pur con alcune differenziazioni, i medesimi segmenti della libertà religiosa ritenuti cruciali dalle stesse confessioni (Boni 2025, 35; Ventura 2019). Evidentemente, nonostante l'eterogeneità delle collettività religiose che attualmente popolano il paesaggio cultuale nel nostro Paese, l'interesse delle rappresentanze confessionali si è addensato intorno ad alcuni snodi considerati indispensabili per condurre l'esperienza religiosa individuale e associata: detto in altre parole, la sistematica riproduzione di alcuni contenuti nelle intese, a ben vedere, potrebbe essere considerata in prospettiva diacronica un fenomeno del tutto fisiologico. Anche perché, a

voler ritenere diversamente, si giungerebbe a prefigurare l'ipotesi, invero ancora indimostrata, che gli interlocutori confessionali siano 'ostaggi' dell'amministrazione, presuntamente 'pilotati' in maniera imperativa. Eventualità, che nel caso si avverasse, sarebbe da condannare fermamente – anzitutto – perché patentemente lesiva del principio di bilateralità. A conferma di tale considerazione, l'analisi di alcuni profili contenuti nell'intesa sottoscritta con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia sembra allontanare il rischio di simili derive, mostrando, al contrario, come anche l'intesa, congegno giuridico ben oliato, dalla struttura ormai consolidata e replicata da oltre quarant'anni, possa subire processi evolutivi di non trascurabile rilievo, guidati dal convergente consenso delle parti contraenti.

Sono almeno tre i punti nevralgici dell'intesa esaminata che si aggiungono ai dettagli di contesto già precedentemente sottolineati, meritando un'apposita menzione.

4.1. *I tempi del riposo e il raccordo con l'ordinamento civile: le festività religiose*

L'articolo 10 del testo trasmesso alle Camere individua puntualmente – secondo una prassi ormai consolidata – le festività religiose in costanza delle quali ai fedeli appartenenti alla Diocesi è riconosciuta la facoltà di astenersi dal proprio impiego, «nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro», al fine di poter partecipare alle celebrazioni e ai riti della tradizione liturgica ortodossa. Segnatamente, il quarto comma dell'art. 10, recita: «Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». Ad un'analisi comparata con le intese già approvate emerge come la scadenza relativa alla comunicazione ministeriale delle festività sia variabile o, addirittura, non prevista. A titolo esemplificativo, per la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, il termine è fissato il 15 gennaio, mentre per la Diocesi si è individuato il 30 giugno di ogni anno come limite (medesima data è rinvenibile all'art. 5 della legge n. 101 del 1989, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*). La *ratio* di tale anticipazione, a ben vedere, è facilmente intuibile: gran parte delle celebrazioni ortodosse cadono proprio a gennaio (Circoncisione del Signore, Santa Teofania) e l'indicazione precipua delle festività nei primi giorni dell'anno – peraltro proprio in concomitanza delle medesime festività – potrebbe comportare complicazioni burocratiche e inutili accelerazioni, prive di una reale motivazione giuridicamente apprezzabile. Lo scopo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, è funzionale alla pubblicità delle date delle ricorrenze affinché esse possano essere

opportunamente apprese dalla collettività e, segnatamente, da quei terzi che, intrattenendo relazioni di natura lavorativa con i fedeli della Diocesi, potrebbero avere interesse a conoscerle con congruo anticipo. Questa previsione potrebbe sembrare una minuta precisazione, quasi di matrice 'cosmetica' e con incidenza insignificante: invero, essa dimostra, pur in maniera sottile, l'attenzione dell'amministrazione pubblica nel soddisfare le istanze provenienti dalla compagine confessionale. Non si tratta certo di una rivoluzione o di un sovvertimento degli usuali paradigmi: quanto piuttosto, molto più prosaicamente e quindi concretamente, di una precisa scelta di accortezza e 'premura istituzionale' rispetto alle esigenze religiose dei fedeli ortodossi romeni.

Ulteriormente, se osservata da una prospettiva più ampia e nell'economia complessiva del (possibile) avvicendarsi di altre intese, tale piccola modifica potrebbe costituire un suggestivo precedente sul tema (Macrì 2025; Cavana 2016): infatti, come già indicato in dottrina, l'intesa con la Diocesi potrebbe fungere da modello pure per il composito e frammentato mondo musulmano italiano (Ventura 2025). È a tutti noto che alcune ricorrenze religiose islamiche, specie l'*Eid al-Fitr* – ovvero la festività che marca la definitiva rottura del digiuno seguito dai fedeli islamici in conclusione del mese di Ramadan –, si basano sul calendario lunare, scontando così una certa dose di intrinseca incertezza e una sensibile mobilità di anno in anno. Ipotizzare, dunque, *de iure condendo*, un termine di comunicazione – per così dire – variabile e conformato alla valorizzazione delle esigenze confessionali, pur nel pieno rispetto dell'organizzazione del lavoro (invero, sempre più complessa), costituisce indubbiamente un deciso passo verso un pluralismo realmente accogliente della diversità confessionale. Considerazioni similari potrebbero agevolmente estendersi anche ad altri aggregati confessionali e una prima sperimentazione in tale direzione potrebbe essere quindi offerta proprio dall'intesa siglata con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia. In effetti, alla luce della ragione sottesa alla pubblica calendarizzazione delle festività religiose, non sembrano ravvisarsi insormontabili ostacoli che impediscano - in presenza di equiparabili condizioni - di accogliere eventuali sollecitazioni provenienti da ulteriori confessioni, qualora debitamente rappresentate e riconosciute.

4.2. *La tutela della destinazione funzionale degli edifici di culto dai provvedimenti ablatori della pubblica amministrazione*

Come noto, nel nostro ordinamento gli edifici di culto delle confessioni dotate d'intesa non possono essere oggetto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione se non per gravi ragioni e, comunque, sempre con il consenso della rappresentanza confessionale interessata.

Emerge come l'intesa con l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» (Di Prima 2024; Tira 2024; Bordonali 2020), l'ultima approvata in ordine di tempo, tuteli da tali interferenze precisamente «gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico» (art. 12, legge n. 240 del 2021, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), inspiegabilmente discostandosi dall'espressione fino ad allora invalsa di edifici aperti al culto delle confessioni (il complemento di specificazione è riferito al culto pubblico e non all'edificio). La formulazione adottata per l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" potrebbe essere foriera di dubbi tutelando esclusivamente gli edifici in proprietà, mentre è la funzione a cui l'immobile è deputato, strumentale alla libertà religiosa, ad essere preservata.

All'art. 11 dell'accordo con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia si torna invece (anche rispetto a precedenti bozze), opportunamente, all'originale espressione «edifici aperti al culto pubblico della Diocesi» che coglie, sotto il profilo giuridico, esattamente la *ratio* sottesa alla norma: ossia la salvaguardia della destinazione cultuale del fabbricato. Infatti, nel caso di specie, l'obiettivo non è quello di garantire l'immobile da indebite intromissioni pubbliche e private nel godimento del bene, per converso la motivazione ultima della disposizione *de qua* risiede piuttosto nell'esigenza di tutelarlo in funzione della sua finalità, ovvero l'esercizio del culto, indipendentemente, cioè, dal soggetto che ne detenga il formale titolo di proprietà. Detto altrimenti, l'obiettivo perseguito dalla disposizione concordata è quello di garantire l'accessibilità e la fruibilità di uno spazio che i fedeli percepiscono come essenziale per l'effettivo esercizio della propria vita religiosa. Viepiù, tale previsione riveste un interesse non secondario per le confessioni religiose minoritarie, o da poco tempo insediate in Italia, per una ragione di immediata evidenza: la salvaguardia offerta dall'intesa, qualora fosse ancorata esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà, rischierebbe di risultare priva di effettività qualora l'istituzione religiosa non disponesse della proprietà di immobili, compromettendo in tal modo il concreto esercizio dei diritti dei fedeli. In tal senso, la norma, in via espressa, estende la propria protezione a qualunque edificio stabilmente destinato all'esercizio del culto pubblico della confessione, indipendentemente dal titolo giuridico - di proprietà, comodato, locazione, possesso o altro diritto reale o personale - in forza del quale la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia ne eserciti l'utilizzo. Sono ad esempio numerosissimi i casi, già rilevati in dottrina, in cui la Chiesa cattolica offre in regime di comodato d'uso gratuito (o analoghe forme giuridiche) ai 'fratelli' ortodossi alcune chiese, permettendo di svolgere liberamente le loro ritualità (Tomer 2022; Decimo 2021): secondo alcune stime, «la Chiesa ortodossa romena si appoggia per il 90 per cento delle esigenze di culto a chiese, conventi, immobili della Chiesa cattolica,

mediante contratti di comodato, di affitto (con modica corresponsione di denaro), o semplici rapporti di fatto che consentono l'uso gratuito dell'edificio» (Cardia 2008, 26).

La previsione suggellata dall'intesa con la Diocesi, presente invero già nell'art. 5 dell'Accordo di Villa Madama (ma la stessa *ratio* anima anche l'art. 831 c.c.) (Bettetini 2024) e ricorsivamente ripresa nella maggior parte delle intese con le altre confessioni di minoranza, tende dunque a salvaguardare l'esercizio pubblico del culto che, a giudizio il legislatore, deve prevalere rispetto ai provvedimenti ablatori della pubblica amministrazione che potrebbero ostacolare l'esercizio collettivo della libertà religiosa dei consociati. Inserendosi nella cornice generale, «Attualmente gli edifici di culto, in considerazione della loro destinazione primaria, sono assistiti nell'ordinamento italiano da una serie di garanzie normative, di origine unilaterale statale e di origine bilaterale pattizia, che ne assicurano [...] il libero godimento da parte degli organi confessionali e dei fedeli» e, per le confessioni che hanno stipulato (e si sono viste approvare) l'intesa, «Questa legislazione evidenzia la funzione sociale svolta dagli edifici di culto, strettamente connessa al rilievo costituzionale degli interessi religiosi che essi mirano a soddisfare (art. 19 Cost.)» (Cavana 2019, 24).

4.3. *Il 'mutamento genomico' degli enti ecclesiastici*

È utile ricordare che tutte le intese prevedono una specifica regolamentazione degli enti civilmente riconosciuti, ossia di quella particolare categoria di enti religiosi che hanno ottenuto – nei modi previsti dalla legge – il riconoscimento giuridico (Ferrante 2022, Perego 2022). Essi rappresentano, del resto, una giunzione essenziale nella vita delle confessioni religiose, costituendo una manifestazione eminente dell'autonomia riconosciuta agli aggregati confessionali di cui all'art. 8 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 20 (Floris 2022; Parisi 2004; Berlingò 1992). Tale autonomia si esplica non soltanto mediante l'adozione di uno statuto proprio, ma anche attraverso la previsione di articolazioni istituzionali, funzionali al perseguimento degli interessi religiosi – e, in senso più ampio, sociali e culturali – tanto dei fedeli quanto della collettività confessionale nel suo complesso.

Giova, in via preliminare, evidenziare come il testo dell'intesa sottoscritta con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia riservi ben sei articoli alla disciplina degli enti ecclesiastici, a riprova della peculiare attenzione che si è inteso attribuire a queste specifiche «emanazioni operative» (Pasquali Cerioli 2025) della confessione. Sono poche le intese finora approvate che dedicano uno spazio tanto esteso alla materia: rilievo, quest'ultimo, che appare emblematico di una consapevole scelta di valorizzazione di tali realtà. È dunque tangibile lo sforzo di cimentarsi nella disciplina

del complesso dispiegamento dei rapporti di coordinamento tra Stato e confessioni in un ambito tanto delicato quanto cruciale.

Più precisamente, in tema di «mutamento sostanziale nel fine», nonché «nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della Diocesi», l'art. 19 dell'accordo siglato prevede che qualora intervenga un rivolgimento tale da far «perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi». Orbene, procedendo a una lettura sinottica, emerge come tale formulazione non sia stata adottata frequentemente dalla legislazione bilaterale: infatti proprio relativamente al mutamento della struttura o finalità degli enti ecclesiastici, l'ordinamento civile poteva – ma non necessariamente doveva – procedere con la revoca del riconoscimento, senza poi che sovente si contemplasse la norma circa i mutamenti sostanziali con riferimento all'ente esponenziale della confessione. Se da un lato è vero che tali specifiche previsioni, specie per gli enti delle confessioni di minoranza, potrebbero apparire secondarie o comunque residuali dato il numero limitato di enti esponenziali, dall'altro è opportuno segnalare che tale discrezionalità da parte della pubblica amministrazione è in grado di generare cortocircuiti non di poco momento. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui l'ordinamento civile ammettesse implicitamente (e tacitamente) la legittimità della trasformazione di un ente originariamente orientato al perseguimento di finalità religiose in una società di capitali: è evidente come una simile metamorfosi incida in modo sostanziale sulla struttura identitaria dell'ente stesso, alterandone il codice genetico e determinando una cesura ontologica rispetto alla sua primitiva matrice confessionale. Non si intende affermare che una simile trasformazione sia, in assoluto, preclusa; al contrario, essa rimane possibile purché l'ente abbandoni la sua 'veste talare' per assumere, nell'esempio proposto, quella di una società di capitali. Tuttavia, in presenza di un mutamento così radicale della natura dell'ente, in forza della disposizione contenta nell'intesa, l'ordinamento è tenuto a procedere alla revoca del riconoscimento, pena l'inammissibile permanenza nel traffico giuridico di un ente ambiguo, un vero e proprio Giano bifronte, il quale, oltre a godere di un regime di favore che "non merita", per così dire, è suscettibile di generare una grave incertezza normativa e di compromettere l'affidamento legittimo di eventuali terzi che con tale ente "geneticamente modificato" vengano a relazionarsi. La precisazione contenuta nell'intesa con la Diocesi, anche solo intuitivamente, allinea la normativa bilaterale secondo canoni di logicità interna dell'ordinamento: un'armonizzazione, dunque, che nel precisare il procedere dell'amministrazione conferisce maggior solidità all'impianto teorico della futura legge di approvazione. Viepiù, come già individuato, l'art. 19, co. 1, dell'intesa stabilisce che il mutamento sostanziale dei fini, ovvero della destinazione del patrimonio e del modo

di esistenza «della Diocesi o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno»: tale disposizione, dunque, precisa un vero e proprio dovere di comunicazione in capo non solo agli enti della Diocesi civilmente riconosciuti ma, pure, alla Diocesi stessa. In altre parole, questa previsione configura una puntualizzazione non di poco momento poiché, inserendo anche l'ente esponenziale fra i soggetti che sono chiamati ad effettuare le comunicazioni relative a cruciali modifiche statutarie al Ministero dell'interno, si delineano i medesimi obblighi informativi, tanto a carico della Diocesi quanto degli enti civilmente riconosciuti in essa incardinati. A onor del vero, in forza di un senso di lealtà istituzionale, anche le confessioni che non hanno espressamente sancita questa specifica norma nella propria intesa dovrebbero sempre comunicare ai compenti uffici le variazioni statuarie sostanziali dell'ente esponenziale (cfr. legge n. 517 del 1988, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia): ad ogni modo, l'intento di esplicitare formalmente l'onere non può che essere accolto positivamente dacché contribuisce a rendere più chiara la disciplina pattizia.

Complessivamente, quindi, i rilievi appena effettuati potrebbero apparire minuzie e piccoli dettagli di contorno: in verità, ad uno sguardo attento, tali tratti dimostrano un continuo affinamento dell'attuazione del disposto costituzionale di cui all'art. 8 co. 3. L'approvazione dell'intesa con l'ortodossia romena segnerà quindi un'ulteriore tappa significativa nel processo di integrazione plurireligiosa dell'ordinamento italiano: essa si pone nel solco di quella 'laicità all'italiana' indicata dalla Corte costituzionale come paradigma sulla base del quale coltivare le relazioni con le confessioni, confermando peraltro il modello pattizio come forma (non unica ma) elettiva di regolazione dei rapporti con lo Stato. Ciò, nel completo rispetto del principio della distinzione degli ordini e adottando uno strumento, quello pattizio, che sembra ancora capace di fungere da volano per il rafforzamento della coesione sociale, del riconoscimento identitario e della tutela dei diritti dei fedeli e delle comunità religiose in cui la loro appartenenza si esplica (Ventura 2019). La scelta di stipulare l'intesa dà corpo a un pluralismo non solo dichiarato, ma effettivamente praticato, in cui l'opzione religiosa si incorpora sinfonicamente con i valori costituzionali, arricchendo in tal guisa la convivenza democratica. Nondimeno, occorre muoversi con cautela e non sbilanciarsi in giudizi frettolosi, fantasticando scenari che potrebbero rivelarsi illusori poiché, come noto, la volontà del legislatore in tema di politica ecclesiastica è caliginosa e talvolta insondabile: non sarebbe infatti la prima volta che un accordo già licenziato dal Consiglio dei Ministri non soddisfi i *desiderata* di un legislatore esigente o, più spesso, negligente (Floris 2021; Maioni 2017). Ciononostante, il veloce transito e il successivo pressoché immediato avvallo del decisore politico sono da considerarsi segnali

incoraggianti e permettono di sviluppare qualche breve osservazione finale sullo 'stato clinico' della bilateralità nel nostro sistema giuridico: una prognosi che, pur giudicata infausta da una parte della dottrina, pare continuare a evidenziare tracce di vitalità.

5. *Pluralismo religioso e architettura costituzionale: l'incedere della bilateralità negli ultimi quarant'anni. Qualche nuova prospettiva?*

Sulle cosiddette 'stagioni' delle intese, tanto si è scritto: la calzante metafora, come noto, descrive icasticamente l'alternanza della disponibilità della classe politica a confrontarsi con il fenomeno religioso associato, connotata da (brevi) momenti di forte propulsione e da (tendenzialmente lunghi) periodi di sostanziale stasi (Consorti 2014). Nella variegata pluralità delle voci dottrinali che si sono occupate del tema, sembra affiorare, con una certa ricorrenza, l'idea secondo la quale l'istituto dell'intesa sia entrato in una fase di congelamento o, per meglio dire, d'ibernazione (Consorti 2014). Parallelamente, è emerso un certo senso di disagio da una parte della *communitas doctorum* rispetto a una politica ecclesiastica tutta incentrata sull'attuazione, certamente complessa e talvolta lenta, del principio della bilateralità, pur consacrato nello spartito costituzionale, sacrificando al contempo un serio e meditato ripensamento della legislazione ordinaria (Alicino 2024; Colaianni 2023). Cionondimeno, proprio sulla bilateralità – nonché sulle sue molteplici estrinsecazioni – autorevole dottrina ha ampiamente dimostrato come il fascino rispetto all'ipostatizzazione del principio e, molto più prosaicamente, alla sua pratica attuazione (o, se si vuole, mancata attuazione) sia in irresistibile ascesa. Basta, a questo proposito, effettuare un rapido spoglio dei contributi apparsi negli ultimi anni nelle principali riviste di settore a dimostrazione di come le parabole ermeneutiche relative a tale principio cardine del nostro sistema giuridico continuino ad accendere gli interessi di buona parte della letteratura (d'Arienzo, Palumbo 2025; Dimodugno 2025; Ferrari 2025; Alicino 2024; d'Arienzo 2023b, Ventura 2023; Alicino 2023; Domianello 2023). La ragione di tale seduzione è facilmente intuibile ed è quasi superfluo ricordarla: il principio in questione, per come è configurata l'architettura costituzionale – e istituzionale – del nostro Paese, sembra potenzialmente raffigurare una diretta e, attualmente, quantomai centrale manifestazione del più 'ampio' principio supremo di laicità dello Stato, nella configurazione – come noto – fornitaci ormai anni or sono dalla Consulta e da essa costantemente confermata (Domianello 1999). Più precisamente, la cosiddetta 'bilateralità necessaria' si è imposta come perno sul quale ruotano in maniera sincrona i plessi giuridici scaturenti dalla realizzazione del disposto costituzionale di cui all'art. 8, co. 3, Cost. (Freni 2020): essa, entrando ancor più nello specifico, non

rappresenta solo una 'tecnica' normativa, bensì una precisa scelta assiologica di rispetto dell'autonomia confessionale e di protezione delle istanze collettivo-istituzionali della libertà religiosa. Peraltro, come è stato fatto notare in letteratura, in un ordinamento democratico e pluralista, tale bilateralità assume un significato ulteriore e, forse, ancor più pregnante, divenendo strumento di inclusione delle diversità religiose attraverso un meccanismo di negoziazione vincolante, volto a evitare - almeno negli intenti - tanto la marginalizzazione quanto l'omologazione del fenomeno religioso associato (Cavana 2025).

Non è questa la sede per ribadire l'ovvio ma, a scanso di equivoci, occorre rimarcare che qualsiasi ripensamento – per quanto minimale – dell'attuale assetto normativo deve comporsi sinfonicamente proprio con l'art. 8, co. 3, Cost., che costituisce «la via maestra» (Dalla Torre 2018, 18) segnata dalla Costituente per relazionarsi istituzionalmente con le confessioni. Come risaputo, la genesi dell'articolo 8 della Costituzione è stata contrassegnata da un vivace dibattito che, nella composizione di istanze diversificate, ha profetizzato l'effettiva strutturazione del pluralismo religioso italiano (Long 1990, 2000). D'altra parte, è proprio il principio di bilateralità, consacrato nel dettato costituzionale che forgia il primo usbergo di libertà per le confessioni diverse dalla cattolica, mettendole al riparo da striscianti e insidiose forme di neogiurisdizionalismo. Tale baluardo è da interpretarsi non come una 'concessione graziosa' calata dall'alto, ma come una speculare conseguenza della pluridiversità confessionale: l'insieme composito delle norme di derivazione concordataria e di quelle basate su intesa si radica, al fondo, nell'idea del reciproco riconoscimento di originarietà e di autonomia. In altre parole, ogni confessione religiosa, in quanto espressione di un'alterità irriducibile rispetto all'ordinamento statuale, meriterebbe, almeno in astratto, di essere destinataria di un rapporto giuridico privilegiato con lo Stato, fondato sul consenso pattizio, che – in quanto tale – preclude unilaterali alterazioni. Benché si sia pienamente consapevoli del carattere quantomeno utopistico dell'aspirazione a stipulare un'intesa con la totalità delle confessioni presenti nel Paese, ciò nondimeno, in un'ottica di leale attuazione del dettato costituzionale, è imprescindibile adoperarsi per ampliare quanto più possibile il novero delle attori religiosi che possano godere di tale rafforzato accordo: il lavoro dell'attuale Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa sembra indirizzarsi esattamente in questo senso (Boni 2025). Del resto, la dottrina ha coralmente chiarito che la bilateralità non va intesa come privilegio, bensì come strumento, da dilatarsi quanto più possibile, di realizzazione della libertà religiosa in forme concrete e coerenti con l'identità di ciascun istante, purché possa qualificarsi a tutti gli effetti quale confessione (Rossi 2014): identità che nel loro palesarsi e affermarsi mostrano un variegato cromatismo a tutti evidente (Tonti 2025).

Peraltro, nella sua prospettiva temporale, la 'bilateralità necessaria' alligna già implicitamente nella revisione concordataria del 1984 e, concretamente, nella firma della prima intesa con la Tavola Valdese: il che, giocoforza, non può essere il frutto di una curiosa coincidenza, la quale, anzi, è tutt'altro che fortuita. Ciò, invero, prefigura l'effetto di una scelta politica che mira a costruire una simmetria, almeno procedurale, tra confessione maggioritaria e minoranze religiose, pur nella diversità degli strumenti adottati (Parisi 2017). In quel torno di tempo, la dottrina convergeva sostanzialmente sul concetto per il quale l'intesa avrebbe rappresentato il paradigma attraverso cui si sarebbe potuta realizzare 'l'eguaglianza nella differenza', traducendo – finalmente – il pluralismo religioso in un assetto normativo visibile (Cardia 1990). Tuttavia, già a partire dai primi anni Novanta, la letteratura comincia a rilevare ricorsivamente una serie di criticità e denuncia un possibile, per quanto eventuale, utilizzo distorto del congegno normativo di cui all'art. 8, co. 3. Cost.: il meccanismo, infatti, sembra entrare in una fase di crisi, reputata da alcuni irreversibile (Varnier 1995). Esattamente in quel torno di tempo appaiono i primi progetti relativi all'introduzione nel nostro ordinamento di una legge organica sulla libertà religiosa tesi a neutralizzare definitivamente la legislazione fascista sui culti ammessi: il dato speculativo, tuttavia, si scontra con quello di realtà e l'assenza di un'autentica volontà politica inibisce qualsiasi attesa circa il varo di una legge unilaterale, rallentando simultaneamente il processo espansivo delle intese (De Gregorio 2012).

Appiattire il dibattito scientifico su schemi dicotomici, riconducibili, in ultima istanza, a dinamiche da 'tifoseria' tra opposte fazioni del 'pro' o 'contro' l'intervento unilaterale sul punto, risulta non soltanto intellettualmente mortificante, ma altresì fuorviante rispetto alla profonda complessità delle posizioni in campo: difatti, la varietà delle vedute dimostra, proprio in questo frangente, la vivacità e la ricchezza della comunità accademica. Conviene però sottolineare un dato su cui, almeno attualmente, pare si sia addensato un consenso significativo: la bilateralità necessaria non è di per sé stessa alternativa alla normazione unilaterale, ma – anzi – quest'ultima ne è il complemento quando non il vero e proprio 'coronamento'; benché occorra intendersi sul contenuto del futuro intervento *de iure condendo*. Se, dunque, in dottrina c'è concordanza sul fatto che, laddove emergano esigenze specifiche e non generalizzabili, l'intesa sia la via costituzionalmente obbligata e che il varo di una legge generale sulla libertà religiosa rappresenterebbe un idoneo tessuto connettivo su cui si innesterebbero gli accordi, dubbi sono stati espressi proprio in relazione ai contenuti di una possibile legge generale (e generalizzata) sul fenomeno religioso. Sono a tutti noti gli sforzi lodevoli di alcuni ecclesiasticisti che, almeno per adesso, non sono stati ricompensati dall'attenzione del legislatore (Zaccaria *et al.* 2020): un'anomia, quella relativa al mancato varo di una legge generale sulla libertà religiosa, che una parte della letteratura

censura aspramente da più di un ventennio (Ferrari 2017). Accuse che nel loro complesso mirano a palesare proprio quell'effetto disfunzionale provocato dalla stagnazione normativa relativa all'art. 8, co. 3. Cost, la quale, paradossalmente, potrebbe rischiare di trasformare uno strumento pensato per favorire l'inclusione in un sistema di selezione tanto restrittivo da diventare, nella sua sclerotizzazione, un circuito esclusivo caratterizzato da una vera e propria «premialità abusiva» (Alicino 2016, 2). Per superare tale *impasse*, dunque, alcuni ritengono strettamente necessario intervenire in via unilaterale per 'correggere' quella dissonanza, pur direttamente gemmata dall'attuazione del precetto costituzionale. Cionondimeno, accanto a questo utile e alquanto stimolante dibattito interno alla disciplina, *rebus sic stantibus* ci si dovrebbe interrogare sul reale 'stato di salute' dell'art. 8, co. 3., Cost., che sembra oggi (ri)vivere una nuova fase attuativa[2]. Gli ultimi sviluppi operativi inerenti al comma finale dell'articolo 8 della Carta costituzionale ci offrono l'occasione per tentare di sistematizzare qualche coordinata che consenta di recuperare lo spirito originario della guarentigia costituzionale. In estrema sintesi, si tratta di (ri)tornare a intendere la bilateralità non come un meccanismo esponenzialmente gratificativo, quanto piuttosto come la modalità costituzionalmente prescritta di integrale realizzazione della libertà religiosa. Essa va coniugata però con una legislazione unilaterale ben innervata nell'ordito costituzionale, volta a procedimentalizzare, anzitutto, l'incedere del dialogo Stato-confessioni attraverso una scansione precisa di tempi e spazi e, parallelamente, a facilitare il processo di riconoscimento degli aggregati religiosi di minoranza, garantendo così a tutte le confessioni pari dignità dinanzi alla legge e restituendo pienezza al progetto repubblicano di libertà e pluralismo (Tonti 2025; Boni 2024) .

La recente stipula dell'intesa con la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, sebbene non rappresenti in sé un elemento decisivo per la politica ecclesiastica del Paese, segna comunque un momento di rilievo nel percorso di integrazione delle confessioni religiose di minoranza. In

[2] Ci si riferisce alle modifiche delle intese (già approvate) rispettivamente con la Tavola Valdese e con l'Assemblea di Dio di Italia, firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2024 e attualmente al vaglio del legislatore. Il testo di queste revisioni è consultabile al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/intese-tra-stato-e-confessioni-religiose-mantovano-incontra-i-rappresentanti-della-tavola. Più di recente, si sono concluse di tre ulteriori modifiche con la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Induista Italiana e l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. La cerimonia ufficiale della sigla di queste ultime revisioni bilateralmente concordate si è tenuta a Palazzo Chigi il 26 giugno 2025 alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il testo delle modifiche è consultabile al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/confessioni-religiose-cerimonie-di-sigla-delle-intese-modificative-palazzo-chigi/29114. Il 28 agosto 2025 le tre revisioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, co. 3, lettera l), della legge n. 400 del 1988, che ne ha autorizzato la firma da parte del suo Presidente.

questo senso, l'approvazione del relativo disegno di legge costituirebbe un passaggio significativo, non solo per gli effetti immediati che potrebbe produrre, ma anche per il contributo che sarebbe in grado di offrire al consolidamento di un assetto giuridico più pluralista e inclusivo. In attesa di soluzioni strutturali che, continuando a tardare, rischiano di relegare la politica ecclesiastica italiana in una sorta di beckettiano «aspettando Godot» istituzionale, ogni avanzamento – pur modesto – assume un valore non trascurabile. Non si tratta, evidentemente, di una svolta epocale, né di un traguardo definitivo, ma piuttosto di un tassello lungo il cammino di riconoscimento e valorizzazione delle diverse identità religiose presenti sul territorio nazionale.

Nico Tonti
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università di Bologna
Via Zamboni 27/29
I-40126 Bologna
nicotonti2@unibo.it

Riferimenti bibliografici

Alicino, Francesco (a cura di). 2024. *Riconoscere la libertà religiosa. Tra normativa unilaterale e bilaterale.* Soveria Mannelli: Rubbettino.

Alicino, Francesco. 2023. «Dalla bilateralità pattizia alla bilateralità amministrativa». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1: 157-176.

Alicino, Francesco. 2016. «La bilateralità pattizia Stato-confessioni dopo la sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale». *osservatoriosullefonti.it* 2: 1-16.

Balsamo, Fabio. 2025. «L'evoluzione del ruolo della "Commissione per le intese con le confessioni religiose" nell'attuazione dei valori del pluralismo religioso in Italia». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1: 339-356.

Berlingò, Salvatore. 1992. *Enti e beni religiosi in Italia.* Bologna: Il Mulino.

Bettetini, Andrea. 2024. *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, in *Commentario al Codice Civile* diretto da Francesco D. Busnelli III edizione. Milano: Giuffrè.

Boni. Geraldina. 2024. «Principio di bilateralità e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano. Riflessioni a quarant'anni dall'Accordo di Villa Madama e dalla prima intesa con una confessione religiosa diversa dalla cattolica». Lectio magistralis *tenuta il 4 aprile 2024 presso l'Università di Macerata* (https://www.voxcanonica.com/wp- content/uploads/2025/02/ Lezione-VoxCanonica.pdf).

Boni, Geraldina. 2025. *A quarant'anni dall'Accordo di Villa Madama: riflessioni dal punto di vista dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *L'Accordo di Villa Madama (1984-2024). La stagione concordataria:*

tradizione e prospettive, a cura di Maria d'Arienzo, Paolo Palumbo. Cosenza: Luigi Pellegrini editore, 25-39.

Bordonali, Salvatore. 2020. *La legge n. 1159 del 1929 e la nuova Intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra*, in *1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive*, a cura di Maria d'Arienzo. Cosenza: Luigi Pellegrini editore.

Cardia, Carlo. 1990. *Ruolo e prospettive della "legislazione contrattata" nei rapporti fra Stato e Chiese*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, a cura di Valerio Tozzi. Salerno: Edisu, 183 ss.

Cardia, Carlo. 1995. *Stato e confessioni religiose*. Bologna: Il Mulino.

Cardia, Carlo. 2008. *La condizione giuridica*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di Daniele Persano. Milano: Vita e Pensiero, 26.

Carnevale, Davide Nicola. 2018. *I Cristianesimi ortodossi in Emilia-Romagna: una mappatura*, in *I monoteismi in Emilia-Romagna.* Bologna: Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, 75-121.

Cavana, Paolo. 2016. «Prospettive di un'intesa con le comunità islamiche in Italia». *Stato, chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)* 23: 1-36.

Cavana, Paolo. 2019. «Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose», *Stato, chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)* 20: 19-39.

Cavana, Paolo. 2025. *Minoranze religiose e pluralismo confessionale in Italia. Realtà e modelli giuridici*. Torino: Giappichelli**.**

Cesnur. 2024. «Report. Il patriarcato di Romania». *Le Religioni in Italia*, sotto la direzione di Massimo Introvigne, Pier Luigi Zoccatelli.

Colaianni, Nicola. 2000. «Confessioni religiose». *Enciclopedia del diritto*, Agg. IV. Milano: Giuffrè, 364 ss.

Colaianni, Nicola. 2023. «Effetto pluralismo. Dalla bilateralità alla unilateralità delle fonti del diritto ecclesiastico». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1:113-140.

Consorti, Pierluigi. 2014. «Le stagioni delle intese e la «terza età» dell'art. 8, ultimo comma, della Costituzione». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1: 91-119.

Cozma, Ioan, Giorda, Maria Chiara. 2018. *La preistoria: la prima parrocchia ortodossa romena in Roma*, in *Ortodossi romeni d'Italia*, a cura di Ioan Cozma, Maria Chiara Giorda. Torino 65-66.

Cozma, Ioan, Giorda, Maria Chiara. 2020. «Sostituire, condividere, costruire: le parrocchie ortodosse romene nel tortuoso cammino del riconoscimento». *Religioni e società* 35: 25 - 32.

D'Antiga, Renato. 1993. *La comunità greco-ortodossa di San Giorgio in Venezia*, in *Presenze ebraico-cristiane nelle Venezie*, a cura di Giuseppe Del Ferro. Vicenza: Rezzara, 83 ss.

d'Arienzo, Maria. 2018. *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità.* Cosenza: Luigi Pellegrini Editore, 89 ss.

d'Arienzo, Maria (a) 2023. *Il dialogo istituzionale con le confessioni religiose. Il ruolo della Commissione interministeriale per le Intese*, in *Coscienza e Libertà. Atti del Convegno "Le giornate di Coscienza e Libertà", 16 novembre 2022. I problemi concreti della libertà religiosa e di coscienza in Italia: agenda per la nuova legislatura.* 9-15.

d'Arienzo, Maria. 2023 (b). *Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni religiose nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio.* Liber Amicorum per *Erminia Camassa*, a cura di Francesca Oliosi. Modena: Mucchi Editore, 233-245.

D'Arienzo, Maria, Palumbo, Paolo (a cura di). 2025. *L'Accordo di Villa Madama (1984-2024). La stagione concordataria: tradizione e prospettive*. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore.

Dalla Torre, Giuseppe. 2008. «Libertà di coscienza e di religione». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)* 18: 1-20.

De Gregorio, Laura. 2012. *La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari.* Tricase (Le): Edizioni Libellula

Decimo, Ludovica. 2021. Templa moderna*: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*. Napoli: Edizioni scientifiche.

Demacopoulos, George, Papanikolaou Aristotle (a cura di). 2013. *Orthodox Constructions of the West.* Fordham: Fordham University Press.

Di Prima, Fabiano. 2024. *Specificità religioso-cultuali dell'intesa*, in *Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, a cura di Maria d'Arienzo, Mario Ferrante, Fabiano Di Prima, Cosenza: Luigi Pellegrini Editore, 151-192.

Dimodugno, Davide. 2025. «Democrazia e religioni oltre il concordato e le intese: verso una declinazione partecipativa nei rapporti tra Stato e confessioni religiose». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)* 8: 99-143

Domianello, Sara. 1999. *Sulla laicità nella Costituzione*. Milano: Giuffrè.

Domianello, Sara. 2023. «L'evoluzione costituzionalmente sostenibile delle fonti del diritto ecclesiastico italiano tra unilateralità (da recuperare) e bilateralità (da custodire). Un invito al cambiamento e alla prudenza nel cambiamento». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1: 45-74.

Fabbri, Alberto. 2019. «Le chiese russofone ortodosse in Italia». *Cultura giuridica e diritto vivente*, *Rivista telematica* 6: 1-8.

Falcetta, Angela. 2016. *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico. Frontiere, reti, comunità nel Regno di Napoli (1700-1821).* Roma: Viella.

Ferrante, Mario. 2022. *La costituzione e la pubblicità degli enti ecclesiastici*, in *Gli enti religiosi: tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, a cura di Antonio Fuccillo, Ludovica Decimo. Napoli: Editoriale Scientifica, 89-108.

Ferrari, Alessandro. 2011. «Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca *deregulation* e super-specialità, ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa». *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica (www.statoechiese.it)* 1-28.

Ferrari, Alessandro. 2025. *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto (1848-2024).* Roma: Carrocci.

Ferrari, Silvio. 2017. «Perché è necessaria una legge sulla libertà religiosa? Profili e prospettive di un progetto di legge in Italia», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)* 21:1-26.

Finocchiaro, Francesco. 1975. *Art. 8*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca. Bologna-Roma: Zanichelli - Società editrice del Foro italiano, 385 ss.

Floris, Pierangela. 2021. «Intorno all'intesa con i Testimoni di Geova», *Stato, chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)* 13: 119-149.

Floris, Pierangela. 2022. *Enti religiosi e lacune di normazione. Una proposta di disciplina*, in *Gli enti religiosi: tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, a cura di Antonio Fuccillo, Ludovica Decimo. Napoli: Editoriale Scientifica, 474 ss.

Freni, Fortunato. 2020. «I "nuovi accordi" tra Stato e confessioni religiose in Italia tra bilateralità necessaria e diffusa». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica(www.statoechiese.it)* 15: 19-34.

Giorda, Maria Chiara. 2023. *La Chiesa ortodossa romena in Italia. Per una geografia storico-religiosa*. Roma: Viella.

Grigorita, Georgica. 2019. «La diaspora ortodossa: realtà attuali e prospettive per il futuro: un'analisi dal punto di vista canonico». *Diritto ecclesiastico*, 3-4: 495-526

Grigorita, Georgica. 2021. *L'autocéphalie dans l'Église orthodoxe: les réalités ecclésiales du XXe siècle. Une analyse canonique*, in *Autocéphalies. L'exercice de l'indépendance dans les Églises slaves orientales (IXe-XXIe siècle),* a cura di Marie-Hélène Blanchet, Frédéric Gabriel, Laurent Tatarenko. Roma: Publications de l'École française de Rome, 543-580.

Guglielmi, Marco. 2020a. «Exploring Diaspora Religions as Glocal Religions: Towards a Social Scientific Perspective». *Studi di Sociologia* 3: 257-272.

Guglielmi Marco, 2020b. *Orthodox Christianity in a Western Catholic Country*, in *Global Eastern Orthodoxy*, a cura di Giuseppe Giordan, Siniša Zrinščak. Cham: Springer, 219-240.

Guglielmi Marco, 2022a. «Orthodox Christianity, Modernity and Human Rights: A Sociological Assessment». *Studi di Sociologia* 2: 297-313.

Guglielmi Marco. 2022b. «The Romanian Orthodox Church, the European Union and the Contention on Human Rights». *Religions* 12: 1-15.

Kokosalakis Nikos. 1993. *The Historical Continuity and Cultural Specificity of Eastern*, in *Religions Sans Frontières: Atti della Conferenza Internazionale promossa dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 12-16 luglio 1993*, a cura di Roberto Cipriani. Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione.

Long, Gianni. 1990. *Alle origini del pluralismo confessionale: il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*. Bologna: Il Mulino.

Long, Gianni. 2000. «Le nuove intese: una naturale tendenza espansiva?». *Quaderni costituzionali* 2: 401 ss.

Macrì, Gianfranco. 2025. «La questione islamica in Italia. Il percorso (incerto e ancora complesso) verso la costruzione di un islam italiano». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1: 357-375.

Mainoldi, Sergio. 2009. *Il Patriarcato Ecumenico e la sopravvivenza in occidente della tradizione russa-ortodossa*, in *Il Patriarcato Ecumenico fra testimonianza e martirio*. Bologna: Testimonianza Ortodossa, 66-80.

Maioni, Corinne. 2017. «Intese: il caso dei Testimoni di Geova». *Stato, chiese e pluralismo confessiona*le, Rivista telematica (www.statoechiese.it) 30: 1-18.

Makrides, Vasilios N. 2012. «Thinking Modernity: Towards a Reconfiguration of the Relationship between Orthodox Theology and Modern Culture». *Religion, State and Society* 3-4: 415-419.

Makrides, Vasilios N, Sebastian Rimestad. 2021. *The Pan-Orthodox Council of 2016 - a New Era for the Orthodox Church?* Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Makrides Vasilios N. 2017. «Le concile panorthodoxe de 2016. Quelques réflexions sur les défis auxquels le monde orthodoxe doit faire face». *Istina* 1: 5-26.

Mori, Giancarlo. 2007. «Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 2: 399-412.

Morini, Enrico. 2020. «La diaspora cristiana ortodossa». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1: 87-103.

Okulik, Luis. 2008. *Nuove terre e nuove chiese: le comunità di fedeli orientali in diaspora*. Roma: Marcianum Press.

Parisi, Marco (a cura di). 2017. *Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016*. Napoli: Edizioni scientifiche.

Parisi, Marco. 2004. *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale.* Napoli: Editoriale Scientifica.

Parlato, Vittorio. 2003. L*e Chiese d'Oriente tra storia e diritto*. Torino: Giappichelli.

Parlato, Vittorio. 2012. «La legge 126/2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)* 36: 1- 19.

Parlato, Vittorio. 2017. «Commento agli Atti del Santo Grande Concilio delle Chiese Ortodosse», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it)* 3: 1-8.

Pasquali Cerioli, Jlia. 2025. *Appunti ragionati di diritto ecclesiastico: fattore religioso e Costituzione*. Torino: Giappichelli.

Perego, Alessandro. 2022. «L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,* 2: 517-543.

Rimestad Sebastian. 2012. *Orthodox Christian Identity in Western Europe: Contesting Religious Authority.* Londra: Routledge.

Rossi, Emanuele. 2014. «Le "confessioni religiose" possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema antico alla luce di vicende nuove». *Stato, chiese e pluralismo confessiona*le, Rivista telematica (www.statoechiese.it) 27: 1-35.

Thorbjornsrud, Berit. 2015. «The Problem of the Orthodox Diaspora": The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism, and Universality». *Numen* 5-6: 568-595.

Tira, Alessandro. 2024. *Considerazioni a margine della legge 29 dicembre 2021, n. 240 per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"* in *Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, a cura di Maria d'Arienzo, Mario Ferrante, Fabiano Di Prima. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore, 225-246.

Tomer, Alberto. 2022. *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano.* Bologna: Bologna University Press.

Tonti, Nico. 2025. *Il nuovo pluralismo confessionale. Le minoranze confessionali emergenti e la politica ecclesiastica italiana.* Bologna: Bologna University Press.

Varnier, Giovanni Battista. 1995. *La prospettiva pattizia*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di Vittorio Parlato, Giovanni Battista Varnier. Torino: Giappichelli, 1-14.

Ventura, Marco. 2025. «L'intesa con i romeni è un modello per i musulmani». *La Lettura* - Corriere della Sera 9 febbraio 2025.

Ventura, Marco. 2019. *Le intese originali*, in *Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra*, a cura di Maria d'Arienzo, Mario Ferrante, Fabiano Di Prima. Cosenza: Luigi Pellegrini editore, 67-83.

Ventura, Marco. 2023. «Sintesi. Trasformazioni della bilateralità nel diritto ecclesiastico», *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1: 307-322.

Zaccaria, Roberto *et al.* (a cura di). 2020. L*a legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia.* Bologna: Il Mulino.